

VERBALE DI ACCORDO

In data 10 giugno 2003

tra

Telecom Italia S.p.A.

e

Segreterie Nazionali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UILM, unitamente al Coordinamento RSU.

Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 3 e 43 del CCNL 28 giugno 2000 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione ed alla disciplina normativa relativa alle trasferte ed al sistema di refezione contenuta nelle norme di raccordo del 19 luglio 2000.

In coerenza con gli impegni negoziali assunti dalle parti su tali istituti con l'Accordo del 16 luglio 2001.

Fermo restando che sulle suddette materie, salvo quanto espressamente convenuto nel presente accordo, si conferma integralmente la vigente disciplina normativa aziendale;

si conviene che, con decorrenza 1° settembre 2003,

- gli importi dei rimborsi per trasferta fuori dalla provincia su cui insiste la sede di lavoro ed entro il territorio nazionale sono così definiti:
 - rimborso del 1° e 2° pasto, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale, nel limite massimo di Euro 22,00 per ciascun pasto, con massimale complessivo giornaliero, nel caso di diritto a trasferta completa, pari a Euro 44,00;
 - rimborso spese non documentabili per ogni pernottamento pari a Euro 9,10;
 - rimborso spese forfetario, nei casi di trasferte pari o superiori a 30 giorni, pari a Euro 35,00 giornalieri;
- il rimborso del pasto a piè di lista spettante al lavoratore non in turno trattenuto al lavoro oltre le ore 21 nell'ambito della propria sede di lavoro è definito in Euro 22,00;
- l'importo giornaliero a titolo di rimborso spese non documentabili spettante al lavoratore inviato, per esigenze di servizio, in trasferta all'estero è fissato in Euro 21,00;

- l'indennità forfetaria spettante al lavoratore comandato a trovarsi in orario sul posto di lavoro fuori della sua sede di lavoro per ogni ora eccedente l'orario normale di lavoro, qualora effettuati il viaggio come trasportato su mezzo pubblico, è definita in Euro 8,50.

Si conviene altresì che, con decorrenza 1° gennaio 2004, il valore unitario nominale del buono pasto è fissato in Euro 6,00; in proposito le parti si danno atto che la quota eccedente l'importo di Euro 5,29 (attualmente fissato dal D.P.R. n. 916/87 - Testo Unico delle Imposte sui Redditi) sarà soggetta ad imposizione contributiva e fiscale secondo la legislazione vigente; essa non è inoltre utile alla determinazione della base di calcolo di qualunque istituto contributivo o retributivo, diretto od indiretto, immediato o differito, ivi compreso il TFR.

* * *

- Telecom Italia S.p.A. conferma l'impegno ad attivare, a partire dal mese di settembre 2003, in ambito della business unit Domestic Wireline, specifici incontri finalizzati ad esaminare le modalità applicative dell'istituto della c.d. "flessibilità tempestiva" e ad analizzare la corretta applicazione delle disposizioni transitorie relative all'inquadramento contenute nelle norme di raccordo del 19 luglio 2000.
- Il 30 aprile 2003 è stato sottoscritto l'Accordo di attuazione dell'art.52 del CCNL 28 giugno 2000 in materia di previdenza complementare. Tale Accordo prevede una fase di armonizzazione attraverso una crescita graduale della contribuzione aziendale versata al Fondo Pensione Telemaco da parte delle Aziende nuove aderenti fino a raggiungere, in un arco temporale predeterminato, la misura dell'1% della retribuzione utile alla determinazione del Trattamento di Fine Rapporto. In tale contesto, Telecom Italia S.p.A. si impegna ad attivarsi nei confronti delle Parti Istitutive del Fondo affinché si renda possibile e concreta l'attuazione di quanto stabilito nella nota a verbale dell'accordo 16 luglio 2001 in tema di contribuzione aziendale al Fondo che prevede una ulteriore contribuzione dello 0.2%, nei tempi fissati per la trasformazione di Telemaco in fondo di settore previsti entro l'anno 2003.